



COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 62 del 28.09.1995
- Modificato con delibera di C.C. n. 67 del 31.10.1996
- Modificato con delibera di C.C. n. 70 del 19.12.2001

INDICE ANALITICO

Art. 1 Istituzione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani	pag.	3
Art. 2 Ambiti di applicazione della tassa	pag.	3
Art. 3 Soggetti attivi e passivi	pag.	3
Art. 4 Locali ed aree tassabili	pag.	4
Art. 5 Locali ed aree intassabili	pag.	4
Art. 6 Parti comuni di edifici	pag.	5
Art. 7 Multiproprietà e centri commerciali	pag.	5
Art. 8 Criteri per la determinazione di agevolazioni e riduzioni	pag.	6
Art. 9 Misurazione delle superfici	pag.	6
Art.10 Gettito della tassa	pag.	7
Art.11 Determinazione delle tariffe	pag.	7
Art.12 Criteri per la revisione delle tariffe	pag.	8
Art.13 Classificazione dei locali ed aree tassabili	pag.	8
Art.14 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	pag.	9
Art.15 Agevolazioni e riduzioni	pag.	10
Art.16 Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni	pag.	10
Art.17 Cumulo delle riduzioni	pag.	11
Art.18 Tariffa giornaliera	pag.	11
Art.19 Denunce	pag.	12
Art.20 Inizio, variazioni e cessazione dell'occupazione e detenzione	pag.	12
12		
Art.21 Accertamento	pag.	13
Art.22 Riscossione	pag.	13
Art.23 Rimborsi e sgravi	pag.	13
Art.24 Controlli	pag.	13
Art.25 Sanzioni	pag.	14
Art.26 Contenzioso	pag.	14
Art.27 Obblighi degli uffici comunali	pag.	14
Art.28 Norme abrogate	pag.	14
Art.29 Disposizioni transitorie e finali	pag.	14

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. E' istituita nel Comune di Isola Vicentina la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni come disciplinata dal decreto 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

ART. 2
AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di nettezza urbana e' disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.
2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal Regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta e' obbligatoria.
3. Il servizio e' obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio e' attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalita' di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento, relativamente alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa e' dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovra' al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all'Ufficio Tributi del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarita' nell'erogazione del servizio.

ART. 3
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili e' operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa e' dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.

4. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.

5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalita' previste dall'art. 62, comma primo del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e art. 15 comma 1 del presente regolamento.

6. Il Comune, ente impositore, non e' soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri ufficio e servizi o per locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.

7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa e' dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.

ART. 4 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree a verde, salve le esclusioni previste dalla legge e dall'art. 6 del presente Regolamento.

2. La tassa e' dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto all'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 5 LOCALI ED AREE INTASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:

- vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;

- Locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatori, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione);

- Locali interclusi o impraticabili;

- Superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;

- Locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;

- Edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto;

- Cavedi, cortili interni non accessibili;

- Locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
 - Locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1.50 metri;
 - fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - I locali e le aree scoperte indicate all'articolo 62, comma quinto, del decreto legislativo 507/93.
2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma si fara' riferimento a criteri di analogia.
 3. Non sono altresì' soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree diverse da quelle contemplate dall'articolo 15 del presente regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicate nella denuncia prevista all'articolo 19 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

ART. 6 PARTI COMUNI DI EDIFICI

1. Le parti comuni del condominio, a disposizione del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile, quali lastricati solari, scale, androni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti sono escluse dalla tassazione.
2. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o piu' condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.

ART. 7 MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente e' tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprieta' dovra' essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva.

ART. 8
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La riduzione della tariffa viene determinata, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:

a) Uso stagionale, limitato o discontinuo di abitazioni tenute a disposizione anche da parte di chi risiede, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

b) utilizzo, da parte di capi famiglia agricoltori a titolo principale, della parte abitativa della costruzione rurale; di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo;

2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate, con riguardo al criterio della minore potenzialita' di produzione dei rifiuti per aree pertinenziali ed accessorie posta a miglior servizio od ornamento dei locali e delle aree tassabili.

3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:

- Nuclei familiari composti da uno o piu' persone, tutti di eta' non inferiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale (cat. A2, A3, A4, A5 e A6);
- Nuclei familiari con persone minorenni;
- Svolgimento di rilevanti attivita' di carattere sociale o culturale da parte di enti, associazioni e scuole pubbliche e private che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attivita' svolta nell'interesse collettivo;
- Svolgimento di attivita' di carattere sociale e culturale, senza fini di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- Utilizzo del composte per realizzare il compostaggio dei rifiuti urbani.

ART. 9
MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.

2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.

3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.

4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 10
GETTITO DELLA TASSA

1. Il gettito complessivo presunto della tassa, determinato secondo i criteri definiti dall'articolo 61 del decreto legislativo 507/93, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Il grado di copertura dei costi del servizio non potrà essere inferiore al 50%, né superiore al 100%.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma, n. 3, del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

ART. 11
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa viene determinata, in ragione d'anno, in base alla qualità dei rifiuti solidi urbani per unità di superficie imponibile di locali ed aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Per le utenze della categoria A la tassa dovuta da ogni utente viene calcolata moltiplicando la tariffa per un coefficiente stabilito in base al numero degli occupanti l'alloggio e poi per la superficie imponibile.
4. Per la determinazione delle tariffe specifiche per le abitazioni civili si definiscono i coefficienti da applicare alla tariffa base per unità di superficie:
 - a) Nuclei familiari composti da una persona
 - b) Nuclei familiari composti da due persone
 - c) Nuclei familiari composti da tre persone
 - d) Nuclei familiari composti da quattro persone
 - e) Nuclei familiari composti da cinque persone
 - f) Nuclei familiari composti da sei o più persone
5. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante all'anagrafe del comune alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero dei componenti alla data di inizio dell'utenza.
6. Per le persone non residenti nel comune, il numero degli occupanti l'alloggio viene determinato con i seguenti criteri:
 - a) Fino a mq. 46 - una persona
 - b) da mq. 47 a mq. 60 - due persone
 - c) da mq. 61 a mq. 70 - tre persone
 - d) da mq. 71 a mq. 85 - quattro persone
 - e) da mq. 86 a mq. 95 - cinque persone
 - f) oltre mq. 96 per più di cinque persone.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 12
CRITERI PER LA REVISIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:
 - a) revisione annuale della tariffa media (Tm) in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
 - b) revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie.
2. L'aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.

ART. 13
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

1. L'individuazione delle categorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.
3. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Si applica pertanto la seguente classificazione:

categoria A	Tutti i vani interni delle abitazioni, tanto principali che accessori e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio.
categoria B	Studi professionali ed artistici, botteghe di artigiani
categoria C1	Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini
categoria C2	Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini
Categoria C3	Locali di aziende commerciali esclusivamente destinati all'esposizione
Categoria C4	Bar, caffè, gelaterie, birrerie, pasticcerie e simili, ristoranti, self service, Pizzerie, fast food e mense, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Categoria D	Uffici commerciali e simili, locali delle banche
Categoria E	Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, limitatamente alle superfici che producono di regola rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, i residui provenienti da lavorazioni industriali non sono mai assimilabili a quelli urbani

Categoria F	uffici pubblici, caserme, stazioni, istituti e collettività, enti pubblici di assistenza, ospedali e case di cura, pubblici e privati, limitatamente alle superfici che producono di regola rifiuti solidi urbani e/o rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, teatri e cinematografi
Categoria G	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi

ART. 14

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni
2. Le riduzioni delle superfici di cui ai commi precedenti sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda. (La tassazione delle aree previste dai commi 1 e 2 sono fissate con decorrenza 1.1.1997).
3. L'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali indicate per le seguenti categorie di attività produttive qualora vi sia contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali tossici o nocivi ove non vi sia la possibilità di distinguere esattamente i due ambiti di produzione di rifiuti:

- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
- Laboratori di analisi	15%
- Laboratori fotografici, eliografie	25%
- Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	10%
- Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto	30%
- Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
4. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
5. La quantità di rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare, con le modalità stabilite dall'art. 12, all'intera superficie tassabile e dalla documentazione probante presentata dal contribuente.
6. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata annualmente a richiesta dell'interessato, da presentare all'Ufficio Tributi del Comune, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo.

ART. 15

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

a) uso stagionale , limitato o discontinuo di abitazioni tenute a disposizione anche da parte di chi risiede, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' estere del 30 per cento

b) parte abitativa della costruzione rurale utilizzata da parte di capi famiglia agricoltori a titolo principale del 20 per cento.

2. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:

a) riduzione del 15 % della tariffa unitaria per i nuclei familiari composti da una o piu' persone , di eta' non inferiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale (cat. A2, A3, A4, A5 e A6);

b) riduzione del 5% per i nuclei familiari con una persona minorenni

c) riduzione del 10% per i nuclei familiari con due persone minorenni

d) riduzione del 15% per i nuclei familiari con tre o piu' persone minorenni

e) riduzione del 5% per l'utilizzo del composte per realizzare il compostaggio domestico

f) riduzione del 50% della tariffa unitaria per Case di riposo e Infermerie per anziani e locali annessi agli edifici di culto.

3. Sono stabilite altresì le seguente esenzioni:

- svolgimento di rilevanti attivita' di carattere sociale o culturale da parte di enti, associazioni e scuole pubbliche e private che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attivita' svolta nell'interesse collettivo;

- svolgimento di attivita' di carattere sociale e culturale, senza fini di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

5. Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 16

MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le richieste di riduzione, agevolazioni e esenzioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli di denuncia, previsti dall'articolo 19 del presente regolamento, completi di tutti i dati richiesti.

2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

3. Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

4. Il Comune in ogni tempo potra' procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

ART. 17
CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 15, sono cumulabili con il limite massimo dell'80 per cento della tariffa ordinaria.
2. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall'articolo 14, sono cumulabili con il limite massimo dell'80 per cento della superficie complessiva.

ART. 18
TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locale ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione e' pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 25 per cento.
3. La tassa giornaliera di smaltimento e' dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente dalla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la tesoreria comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori alle 4 ore;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori alle 4 ore;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc...;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;

f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 48 ore.

ART. 19 DENUNCE

1. I soggetti indicati all'articolo 63 del decreto legislativo 507/93 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalita' stabilite dall'articolo 70 del citato decreto legislativo.

2. L'Ufficio tributi rilascia la ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' rimangano invariate. In caso contrario, l'utente e' tenuto a denunciare, con le modalita' stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilita', al fine di consentire i necessari controlli.

5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiari, diverse dal denunciate, non sono richiesti per i residenti nel Comune.

ART. 20 INIZIO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 15, primo, secondo e terzo comma, e 16 del presente regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma quarto, del decreto legislativo 507/93.

5. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'articolo 16 del presente regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, comma sesto, del decreto legislativo 507/93.

ART. 21 ACCERTAMENTO

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 507/93.
2. L'accertamento puo' essere effettuato separatamente per ogni singola annualita'.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti da funzionario designato ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 507/93.
4. Il Comune non e' tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

ART. 22 RISCOSSIONE

1. La riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 507/93.
2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamenti notificati.

ART. 23 RIMBORSI E SGRAVI

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dall'articolo 75 del decreto legislativo 507/93.
2. I rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal D.P.R. del 28.01.1988, n. 43.
3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

ART. 24 CONTROLLI

1. L'attivita' di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'ufficio comunale con i poteri conferitigli dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 507/93.
2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso e' consentito ai soggetti individuati dal comma secondo dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 507/93 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

ART. 25 SANZIONI

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalita' stabilite dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 507/93.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 e lire 150.000.
3. Il Sindaco determina l'ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 26 CONTENZIOSO

1. Il contenzioso e' regolato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 27 OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre procedure concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

ART. 28 NORME ABROGATE

1. Il presente regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce il precedente regolamento del 11.10.1983 delibera di C.C. n. 124 e successive modificazioni.

ART. 29 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Consiglio comunale adotta, entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996, la struttura tariffaria e la classificazione in categorie e sottocategorie e tassabili secondo i criteri stabiliti agli art. 12 e 14 del presente Regolamento indicando il rapporto di copertura delle spese.
2. Si conferma che le riduzioni previste dall'art. 15, 1° comma, del presente regolamento avranno decorrenza dall'1.1.1996.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo, da adottare nei termini stabiliti dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 507/93, si applicano le tariffe e le categorie vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
4. Questo Comune non potendo garantire, per il momento, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili, non assoggetta alla tassa i relativi locali ed aree produttive, riservando di applicare la tassa su dette superfici qualora si attivasse il servizio di cui sopra. Pertanto le attivita' produttive interessate dovranno continuare a smaltire in proprio i rifiuti derivanti dal ciclo di produzione.

